

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2006, n. 659

Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore” – Linee guida per le norme transitorie.

Il Vice Presidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica Dr. Sandro Frisullo, di concerto con l’Assessore alle Politiche dell’Occupazione e del Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale Prof. Marco Barbieri, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente dell’Ufficio Osservatorio Commissioni Provinciali per l’Artigianato, confermata dal Dirigente del Settore Industria, Industria Energetica, Artigianato e P.M.I., per la parte di competenza del Settore Industria, Industria Energetica, Artigianato e P.M.I. e dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio Coordinamento e Qualificazione del Sistema Formativo, confermata dal Dirigente del Settore Formazione Professionale, riferisce quanto segue:

Con la Legge 17 agosto 2005, n. 174 sono state dettate le norme che disciplinano l’esercizio dell’attività di “Acconciatore” svolta, da imprese individuali o in forma societaria, in luogo pubblico o privato;

Con la Legge n. 174/05 si stabilisce che le attività di “Barbiere e Parrucchiere per uomo e donna”, precedentemente disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161 e Legge 23 dicembre 1970, assumono la denominazione di “Acconciatore”;

L’art. 4 della Legge n. 174/05 prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, adottino norme a definire:

- i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l’organizzazione degli esami finali teorico-pratico, individuando gli standard di preparazione tecnico-culturali ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale, in maniera uniforme sul territorio nazionale;

- a favorire, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, lo sviluppo del settore e stabilendo i principi per l’esercizio delle funzioni amministrative dei Comuni;
- valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;
- a favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l’adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;
- le condizioni relative ai requisiti di sicurezza e sanitarie per gli addetti;
- garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese operanti del settore, prevedendo, anche con il coinvolgimento degli Enti Locali, una specifica disciplina concernente il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell’attività.

L’art. 6 della Legge n. 174/05 detta le norme transitorie per i soggetti, che alla data di entrata in vigore della medesima legge sono regolarmente costituiti in forma d’impresa ed in possesso della qualificazione professionale di “Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna”, nonché della relativa autorizzazione comunale emessa ai sensi delle citate leggi n. 161/63 e n. 1142/70;

Considerato che la Regione Puglia potrà emanare le norme di recepimento della Legge n. 174/05 solo dopo la fissazione dei criteri generali definiti in sede di Conferenza permanente con lo Stato, nelle more di disporre della prevista normativa regionale, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività da parte delle imprese individuali o società già iscritte al Registro delle Imprese delle CC.I.AA. o nei relativi Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, nonché per garantire a tutti i soggetti che intendono iniziare in forma d’impresa individuale o società l’esercizio dell’attività di “Acconciatore” o i soggetti che intendono iniziare i percorsi formativi per acquisire l’abilitazione professionale necessaria allo svolgimento della medesima attività, si rende necessario disciplinare tale fase transitoria nel modo seguente:

- a) tutte le imprese che alla data di entrata in vigore della Legge n. 174/05 risultano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio (CC.I.A.A.) o ai relativi Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, per l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere per uomo o donna", acquisiscono titolo all'esercizio dell'attività di "Acconciatore", i competenti Uffici Registro delle Imprese e Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.) provvederanno d'ufficio a rettificare la denominazione dell'attività dando contestuale comunicazione all'impresa interessata e al Comune di riferimento, affinché l'impresa ivi inoltri istanza a richiedere la rettifica della propria autorizzazione;
- b) tutte le imprese che alla data di entrata in vigore della Legge n. 174/05 risultano iscritte al Registro delle Imprese delle CC.I.A.A. o ai relativi Albi Provinciali delle Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di "Barbiere", possono ottenere l'abilitazione professionale di "Acconciatore" a condizione che i locali sede di svolgimento dell'attività risultino conformi alle condizioni previste dal vigente Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività di "Parrucchiere", mediante propria istanza da produrre, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alla competente CC.I.A.A. o C.P.A. sulla base delle maturate esperienze professionali effettuate nell'arco degli ultimi cinque anni, che possono essere documentate in alternativa:
- 1) il possesso di attestati, comunque conseguiti, relativi alla qualificazione professionale di "Parrucchiere e/o Acconciatore" e certificazione comunale attestante che i locali, già sede dell'impresa, sono conformi ai requisiti sanitari e sicurezza previsti dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere";
 - 2) aver esercitato di fatto, per almeno tre anni, anche l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere", tale condizione dovrà essere documentata da idonea autocertificazione resa dal titolare responsabile tecnico dell'impresa e certificazione comunale attestante che i locali, già sede dell'impresa, sono conformi ai requisiti sanitari e sicurezza previsti dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere";
- c) ai soggetti, che alla data di entrata in vigore della Legge n. 174/05, risultano iscritti al Registro delle Imprese o ai relativi Albi Provinciali delle Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di "Barbiere" che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente punto b) o che hanno in precedenza esercitato tale attività, è comunque garantito il diritto a svolgere l'attività di "Barbiere";
- d) i Comuni, sono tenuti a rettificare la denominazione delle autorizzazioni, emesse ai sensi della Legge n. 161/63 e Legge n. 1142/70, per tutte le imprese di cui ai precedenti punti a) e b), specificando la nuova tipologia dell'attività autorizzata in "Acconciatore", rispettando le condizioni previste dal vigente Regolamento Comunale in materia sanitaria e sicurezza, le imprese interessate provvederanno ad inoltrare idonea istanza al Comune corredata da certificazione CC.I.A.A. o C.P.A. da cui deve evincersi l'acquisita abilitazione professionale di "Acconciatore" del titolare o soci lavoratori per le imprese artigiane o del responsabile tecnico per le imprese non artigiane;
- e) i Comuni, per i soggetti di cui al precedente punto e), continueranno ad emettere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "Barbiere" con le modalità già previste dal vigente regolamento comunale per tale attività;
- f) i soggetti già in possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere, previsti dalla L. 1142/70, che intendono esercitare la medesima attività, sono tenuti a produrre idonea istanza alla competente C.P.A. che provvederà ad emettere la prescritta abilitazione di "Acconciatore";
- g) i soggetti che intendono iniziare, in forma di impresa individuale o societaria, l'esercizio dell'attività di "Acconciatore" devono acquisire autorizzazione comunale, che dovrà essere emessa dal Comune dove è esercitata l'attività, con le modalità previste dal vigente regolamento

comunale, documentando l'avvenuta abilitazione professionale del titolare o soci lavoratori per le imprese artigiane o del responsabile tecnico in caso di impresa non artigiana;

- h) tutti i soggetti che acquisiscono i requisiti tecnico-professionali, sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali, per la qualificazione professionale di "Parrucchiere" con le modalità previste dalla L. n. 1142/70, hanno diritto alla abilitazione professionale di "Acconciatore";
- i) il Settore Formazione Professionale, sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di recepimento della L. n. 174/05, continuerà ad emettere, agli organismi che ne facciano richiesta, l'autorizzazione, con apposito atto secondo la normativa vigente in materia di realizzazioni di corsi, per l'acquisizione della qualifica di "Parrucchiere", così come previsto dall'orientamento didattico approvato con D.G.R. n. 5276 del 30/05/1988.

Le suddette linee guida, di cui si propone l'approvazione, sono state concertate con le Associazioni Regionali di Categoria delle imprese artigiane "Confartigianato - C.N.A- Casartigiani - C.L.A.A.I.", avranno validità sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste dall'art. 4 della Legge n. 174/05.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 - comma 4° lettere D/K - della L.R. 7/97, è di competenza della Giunta Regionale.

Il Vice Presidente e Assessore allo Sviluppo Economico relatore, d'intesa con l'Assessore alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Sandro Frisullo e dell'Assessore alla Formazione Professionale Prof Marco Barbieri;
- Viste le dichiarazioni sottoscritte e poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio CC.P.AA., dal Dirigente dell'Ufficio Coordinamento e Qualificazione del Sistema Formativo, dal Dirigente del Settore Industria, Industria Energetica, Artigianato e PMI e dal Dirigente del Settore Formazione Professionale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare le seguenti linee guida, relative alle norme transitorie della Legge 17 agosto 2005 n. 174:
 - A) tutte le imprese che alla data di entrata in vigore della Legge n. 174/05 risultano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio (CC.I.AA.) o ai relativi Albi Provinciali delle Imprese Artigiane, per l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere per uomo o donna", acquisiscono titolo all'esercizio dell'attività di "Acconciatore", i competenti Uffici Registro delle Imprese e Commissioni Provinciali per l'Artigianato (C.P.A.) provvederanno d'ufficio a rettificare la denominazione dell'attività dando contestuale comunicazione all'impresa interessata e al Comune di riferimento, affinché l'impresa ivi inoltri istanza a richiedere la rettifica della propria autorizzazione;
 - B) tutte le imprese che alla data di entrata in vigore della Legge n. 174/05 risultano iscritte al Registro delle Imprese delle CC.I.A.A. o ai relativi Albi Provinciali delle Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di "Barbiere", possono ottenere l'abilitazione professionale di "Acconciatore" a condizione che i locali sede di svolgi-

mento dell'attività risultino conformi alle condizioni previste dal vigente Regolamento Comunale per lo svolgimento dell'attività di "Parrucchiere", mediante propria istanza da produrre, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alla competente CC.I.A.A. o C.P.A. sulla base delle maturate esperienze professionali effettuate nell'arco degli ultimi cinque anni, che possono essere documentate in alternativa:

- 1) il possesso di attestati, comunque conseguiti, relativi alla qualificazione professionale di "Parrucchiere e/o Acconciatore" e certificazione comunale attestante che i locali, già sede dell'impresa, sono conformi ai requisiti sanitari e sicurezza previsti dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere";
 - 2) aver esercitato di fatto, per almeno tre anni, anche l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere", tale condizione dovrà essere documentata da idonea autocertificazione resa dal titolare responsabile tecnico dell'impresa e certificazione comunale attestante che i locali, già sede dell'impresa, sono conformi ai requisiti sanitari e sicurezza previsti dal vigente Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere";
- C) ai soggetti, che alla data di entrata in vigore della Legge n. 174/05, risultano iscritti al Registro delle Imprese o ai relativi Albi Provinciali delle Imprese Artigiane per l'esercizio dell'attività di "Barbiere" che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente punto b) o che hanno in precedenza esercitato tale attività, è comunque garantito il diritto a svolgere l'attività di "Barbiere";
- D) i Comuni, sono tenuti a rettificare la denominazione delle autorizzazioni, emesse ai sensi della Legge n. 161/63 e Legge n. 1142/70, per tutte le imprese di cui ai precedenti punti a) e b), specificando la nuova tipologia dell'attività autorizzata in "Acconciatore", rispettando le condizioni previste dal vigente Regolamento Comunale in materia sanitaria e sicurezza, le imprese interessate provvederanno ad inoltrare idonea istanza al Comune corredata da certificazione

CC.I.A.A. o C.P.A. da cui deve evincersi l'acquisita abilitazione professionale di "Acconciatore" del titolare o soci lavoratori per le imprese artigiane o del responsabile tecnico per le imprese non artigiane;

- E) i Comuni, per i soggetti di cui al precedente punto c), continueranno ad emettere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di "Barbiere" con le modalità già previste dal vigente regolamento comunale per tale attività;
- F) i soggetti già in possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio dell'attività di "Parrucchiere", previsti dalla L. 1142/70, che intendono esercitare la medesima attività, sono tenuti a produrre idonea istanza alla competente C.P.A. che provvederà ad emettere la prescritta abilitazione di "Acconciatore";
- G) i soggetti che intendono iniziare, in forma di impresa individuale o societaria, l'esercizio dell'attività di "Acconciatore" devono acquisire autorizzazione comunale, che dovrà essere emessa dal Comune dove è esercitata l'attività, con le modalità previste dal vigente regolamento comunale, documentando l'avvenuta abilitazione professionale del titolare o soci lavoratori per le imprese artigiane o del responsabile tecnico in caso di impresa non artigiana;
- H) tutti i soggetti che acquisiscono i requisiti tecnico-professionali, sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali, per la qualificazione professionale di "Parrucchiere" con le modalità previste dalla L. n. 1142/70, hanno diritto alla abilitazione professionale di "Acconciatore";
- I) il Settore Formazione Professionale, sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di recepimento della L. n. 174/05, continuerà ad emettere, agli organismi che ne facciano richiesta, l'autorizzazione, con apposito atto secondo la normativa vigente in materia di realizzazioni di corsi, per l'acquisizione della qualifica di "Parrucchiere", così come previsto dall'orientamento didattico approvato con D.G.R. n. 5276 del 30/05/1988;

- che le suddette linee guida avranno validità sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali previste dall'art. 4 della Legge 17 agosto 2005, n. 174;
- di autorizzare il Settore Industria, Industria Energetica, Artigianato e P.M.I. ed il Settore Formazione Professionale alla emanazione di tutti gli adempimenti di rispettiva competenza connessi alla approvazione del presente provvedimento;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
On. Nichi Vendola
